



Società Eurocirce

Regole Comportamentali Ex D.lgs. 231/2001

**Reati Presupposto Articolo 25ter D.lgs
231/2001**

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce protocollo comportamentale del sistema ex D.lgs. 231/2001, adottato da **EUROCIRCE COOPERATIVA** ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio potenziale per la commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001.

Costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione adottato da **EUROCIRCE COOPERATIVA**, quale norma comportamentale inderogabile.

La violazione – commissiva e/o omissiva – delle regole di cui al presente documento costituisce fatto disciplinarmente rilevante con legittima adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al C.c.n.l. di riferimento, applicato da **EUROCIRCE COOPERATIVA**.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di protocolli: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

2. ARTICOLO 25TER - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Il presente documento costituisce regola comportamentale inderogabile in relazione alle fattispecie di Reato Presupposto ex articolo 25ter D.lgs. 231/2001 Reati Societari – Articolo aggiunto dal D.lgs. nr. 61/2002, modificato dalla Legge nr. 190/2012, dalla Legge nr. 69/2015, dal D.lgs. nr. 38/2017 e dal D.lgs. nr. 19/2023:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.lgs. n. 19/2023]

3. ILLUSTRAZIONE FATTISPECIE REATI EX ARTICOLO 25TER

Articolo 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali).

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

Articolo 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità').

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2622 c.c. modificato (False comunicazioni sociali delle società quotate).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Falso in prospetto

L'art. 173 bis del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2623 c.c.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (articolo 2624 c.c.)

L'art. 2624 c.c. è peraltro stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs 39/2010; lo stesso decreto, però, introduce, all'art. 27, la fattispecie criminosa di Falsità nelle Relazioni o nelle Comunicazioni dei Responsabili della Revisione Legale

Impedito controllo (articolo 2625 c.c.)

Il reato è commesso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Se tale condotta ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena è aumentata.

L'art. 2625 primo comma c.c. è stato modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs 39/2010, escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 c.c.)

Sono puniti gli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (articolo 2627 c.c.)

Sono puniti gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 c.c.)

Questo reato è commesso dagli Amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante e che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Peraltro, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale la condotta è stata posta in essere.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.)

Sono puniti gli amministratori che effettuano, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Tale reato è, peraltro, perseguibile a querela della persona offesa e il risarcimento del danno ai creditori, prima del giudizio, estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis c.c., aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262)

E' punito l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma (l'art. 2391 c.c. primo comma stabilisce così recita:

"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile").

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.)

Tale ipotesi si verifica quando, da parte di amministratori e soci conferenti, anche in parte, viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;*
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;*
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.*

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.)

Sono puniti, a querela della persona offesa, i liquidatori che ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.

Corruzione tra privati (articolo 2635 c.c., introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 c.c.)

Tale reato, è commesso da chiunque (perciò non solo dagli Amministratori), con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (articolo 2637 c.c.)

Tale reato, è commesso da chiunque (perciò non solo dagli Amministratori), diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c.)

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono sanzionati con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

E' previsto un aumento di pena se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altri Stati dell'Unione europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. PRINCIPALI AREE AZIENDALI RISULTANTI A RISCHIO

4.1. Il rischio inerente è il rischio di un evento senza considerare i controlli o le misure di mitigazione implementate per gestirlo. Il rischio residuo, invece, è il rischio che rimane dopo che sono stati implementati i controlli e le misure di mitigazione. In sostanza, il rischio inerente è il rischio "lordo" o "potenziale", mentre il rischio residuo è il rischio "netto" o "effettivo".

Rischio Inerente:

È il livello di rischio intrinseco a un'attività o processo senza considerare le misure di controllo o le azioni intraprese per gestirlo. Si tratta del rischio "potenziale" o "lordo", che riflette la probabilità di un evento negativo e il suo potenziale impatto.

Rischio Residuo:

È il livello di rischio rimanente dopo aver implementato i controlli e le misure di mitigazione. Riflette il livello di rischio "effettivo" o "netto", tenendo conto delle azioni intraprese per gestire i rischi inerenti.

Relazione tra Rischio Inerente e Residuo:

Il rischio residuo è sempre inferiore al rischio inerente, poiché le misure di mitigazione sono progettate per ridurre il rischio. La differenza tra i due valori è un indicatore dell'efficacia dei controlli implementati.

Importanza della Gestione del Rischio: La gestione del rischio, che include l'analisi dei rischi inerenti e la valutazione dei rischi residui, è un processo continuo che mira a ridurre i rischi e a proteggere gli interessi di un'organizzazione.

4.2. Risultano concrete potenzialità commissive dei reati ex art. 25 ter D.lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli artt. 2621 e ss c.c. di media gravità.

Trattandosi di " *reati propri* " Autori risultano il CdA, i Titolari di poteri e/o deleghe, coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (articolo 2639 c.c.).

Possono essere altresì individuati soggetti apicali e sottoposti operanti in specifiche Aree aziendali, ma a titolo di concorso nella commissione del reato, come:

- Responsabili e/o Addetti contabilità, tenuta e redazione documenti societari e/o contabili;
- Consulente Contabile/Fiscale;
- Collegio Sindacale.

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- tenuta della contabilità generale; adempimenti fiscali, tributari e contributivi;
- attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, reporting, relazioni-prospetti e comunicazioni sociali;
- attività relativa alla c.d. " *segreteria societaria* ";
- operazioni di straordinaria amministrazione.

5. REGOLE GENERALI

5.1. Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte nel rigoroso e non derogabile rispetto delle leggi generali e speciali in materia vigenti, delle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, delle decisioni assunte dall'Assemblea, nonché delle disposizioni e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Regolamento

Al Presidente del CdA, ai Titolari di poteri e/o deleghe, ai Dipendenti, ai soggetti terzi è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste nell' articolo 25 ter D.lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previsti nel presente Regolamento.

5.2. Principi generali di comportamento

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione

del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di **EUROCIRCE COOPERATIVA**;

- porre la massima trasparenza, attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni contabili e sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare l'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente ricevuti, nell'ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al superiore gerarchico, anche conformandosi alle prescrizioni della procedura adottata da **EUROCIRCE COOPERATIVA**;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con altre Società e con qualsiasi altro terzo, ivi la P.A.;
- tenere un comportamento corretto, veritiero e trasparente con gli organi di stampa ed informazione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di **EUROCIRCE COOPERATIVA**;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o per legge destinati a riserva;
- restituire conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni di **EUROCIRCE COOPERATIVA** e/o delle eventuali proprie controllate fuori dei casi previsti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo, di vigilanza, controllo e revisione da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei Soci e del Ceto creditorio, provocando ad essi un danno;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore non conforme a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per **EUROCIRCE COOPERATIVA** e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private o ad enti pubblici, che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con **EUROCIRCE COOPERATIVA**, anche per interposta persona e tali da poter influenzare la loro autonomia nello svolgimento della loro attività;

- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;
- ammettere compensi non correlati al tipo di incarico svolto sulla base del contratto sottoscritto;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o di enti ed organismi pubblici regali, doni, prestazioni gratuite di qualsivoglia genere - salvo quelle espressamente previste nei contratti o che occorrono alla promozione o alla diffusione delle iniziative e degli eventuali eventi di **EUROCIRCE COOPERATIVA** - che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con **EUROCIRCE COOPERATIVA** o mirate a influenzare l'indipendenza di giudizio, o assicurare ad **EUROCIRCE COOPERATIVA** un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono sempre essere di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche da parte del Collegio Sindacale e dell'OdV;
- analogamente e reciprocamente, accettare doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. Ove si realizzi, configurando un tentativo di corruzione da parte di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti o collaboratori di società private, non dovrà darsi seguito alla proposta e del fatto dovrà esser data pronta comunicazione all'Organo Amministrativo, al proprio diretto superiore e, sempre, all'OdV;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali con terzi.

Con particolare riguardo ai rapporti intercorrenti con la compagine sociale, è fatto espresso divieto agli esponenti aziendali di **EUROCIRCE COOPERATIVA** di qualsiasi livello e funzione di:

- di assumere determinazioni, o di compiere atti di gestione sociale in conflitto d'interessi, ovvero con effetti pregiudizievoli di natura economica, contabile patrimoniale o, anche solo, di immagine per **EUROCIRCE COOPERATIVA**;
- di effettuare la trasmissione, anche con supporto informatico, di dati, di documenti, di *report*, di *budget* e di rendiconti a ciò non formalmente legittimati in ragione del ruolo, della collocazione gerarchica e delle mansioni esercitate e delle esigenze di legge;
- di fornire dati e rendicontazioni non conformi, falsi, non veritieri o non processati dal Sistema di gestione e controllo della contabilità generale adottato da **EUROCIRCE COOPERATIVA**;
- di omettere di effettuare, con la dovuta completezza, chiarezza, accuratezza, tempestività tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza e/o degli Enti Pubblici svolgenti funzioni di controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità.

5.3. Tutela dell'integrità dei beni e del patrimonio

Al CdA, ai Titolari di poteri e/o deleghe ai Responsabili, Addetti, Dipendenti, soggetti terzi, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto espresso divieto di:

- restituire conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi legalmente previsti;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;

- acquistare o sottoscrivere partecipazioni di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale, ovvero in assenza di deliberato da parte dei Soci;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un ingiusto danno;
- procedere a formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- ricorrere ad erogazioni di credito, finanziamenti non deliberate secondo la legge e lo Statuto ovvero con carattere di abusività e/o abnormità;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente al Revisore Unico e all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle loro rispettive attività di controllo e vigilanza, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.

6. REGOLE COMPORTAMENTALI

Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, nel Codice Etico, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

Si aggiunge la tracciabilità e verificabilità, anche ai fini della imputabilità, ex post di ogni operazione/attività/sequenza relativo alla funzione societaria/contabile/finanziaria, nell'ambito del rispetto delle regole di legge, di statuto, del Codice Etico e del presente Regolamento.

6.1. Bilancio d'esercizio e relazioni accompagnatorie

I suddetti documenti devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni di legge in modo tale che permettano di:

- determinare con veridicità, chiarezza, trasparenza e completezza i dati e le notizie contabili-finanziarie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- assicurare, attraverso idonei meccanismi di controllo, che il bilancio e le relazioni accompagnatorie vengano redatti con il contributo di tutte le funzioni interessate, onde assicurare la correttezza e la veridicità, trasparenza e tracciabilità del risultato, nonché la condivisione dello stesso, con separazione delle funzioni, ai fini della verifica della legittimità di ogni passaggio;
- rendere tracciabile il flusso informativo e di trasmissione di ogni dato contabile, con individuazione del Soggetto e/o del Responsabile e/o Addetto che abbia curato la trasmissione;
- prevedere la verifica dell'accesso al Sistema informatico, in modo da assicurare che l'immissione e la trasmissione di dati possano essere effettuati dai soli soggetti legittimati, nel rispetto delle prescrizioni dei Protocolli Comportamentali relativi alla fattispecie di Reato presupposto ex articolo 24bis D.lgs. 231/2001 (Reati informatici e trattamento di dati personali).

Il Titolare di deleghe e/o poteri, il Responsabile e/o Addetto alla funzione, dovrà eventualmente curare la corretta formazione e l'affiancamento dei neo assunti, nonché curare l'erogazione di moduli formativi rivolti a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e nella tenuta della contabilità.

Dovranno essere curati i seguenti ulteriori adempimenti:

- consegna al CdA, al Collegio Sindacale, con adeguato anticipo e con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, della bozza del progetto di Bilancio, prima della riunione per l'approvazione dello stesso;
- consegna unitamente a detta bozza delle relazioni accompagnatorie redatte dal Collegio Sindacale, nonché delle attestazioni e relazioni del Responsabile e/o Addetto preposto alla preparazione e redazione dei documenti contabili societari;
- consegna all'Organismo di Vigilanza, qualora ne faccia richiesta, di tutti i documenti contabili e di supporto alla redazione dei bilanci e di ogni altra relazione, prospetto o comunicazione sociale prevista dalla legge.

6.2. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate – quando permesse e deliberate – nel rigoroso rispetto della normativa applicabile.

6.3. Altre misure di prevenzione dei Reati presupposto societari

A complemento delle prescrizioni comportamentali sopra descritte si dispongono i seguenti presidi integrativi:

- trasmissione al CdA ed al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e/o delle determinazioni del CdA. Gli adempimenti e le operazioni propedeutiche alla convocazione ed alla tenuta di riunioni degli Organi sociali sono curate dall'Ufficio Amministrativo; gli adempimenti pubblicitari conseguenti sono effettuati a cura della Segreteria Amministrativa;
- formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure interne aventi ad oggetto il compimento di Attività Sensibili, anche mediante il recepimento in tali procedure di attività o adempimenti prevenzionali richiesti dal Revisore Unico o dall'Organismo di Vigilanza;
- in particolare, a cura del Responsabile e/o Addetto preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari, verificare l'adeguatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, monitorandone e verificandone l'effettiva operatività e funzionalità.

Le funzioni e le attività degli Organi sociali devono essere svolte in assoluta conformità e rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.

6.4. Gestione delle informazioni privilegiate e/o riservate

Con riferimento specifico alle fattispecie di cui all'articolo 25sexies D.lgs. 231/2001 (Abuso di mercato), sebbene non siano state rilevate concrete potenzialità commissive per **EUROCIRCE COOPERATIVA**, si prevede in capo agli Esponenti aziendali che possano acquisire/ricevere, esclusivamente attraverso flussi/canali legittimi, notizie ed informazioni privilegiate e/o riservate, di prestare particolare attenzione alla gestione delle stesse in termini di custodia, riservatezza, utilizzo negoziale, sia all'interno di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, che nelle comunicazioni verso l'esterno.

In particolare, gli Esponenti e/o i Responsabili aziendali e/o i Dipendenti devono:

- mantenere rigorosamente riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni;
- non discutere con estranei, né diffondere, propalare, divulgare, attraverso qualsiasi canale e/o modalità, informazioni privilegiate o comunque riservate, o acquisite durante l'attività lavorativa e/o durante la partecipazione a riunioni;
- non diffondere, propalare, divulgare attraverso qualsiasi canale e/o modalità, alcuna informazione in ordine alla situazione contabile, finanziaria, economica di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, ovvero relativa ad atti societari, ovvero relativa ai rapporti tra i Soci e qualsiasi altro stakeholders con il quale **EUROCIRCE COOPERATIVA** intrattenga rapporti e relazioni;
- segnalare al CdA, all'OdV, al Collegio Sindacale immediatamente, ogni eventuale conflitto di interesse, anche solo potenziale, ovvero la presenza di oggettive difficoltà nell'ambito dei rapporti con interlocutori di società terze.

6.5. Corruzione tra privati

Con specifico riguardo alla nuova fattispecie dell'articolo 2635 c.c., in particolare al richiamato terzo comma della legge n. 190/2012, è fatto espresso divieto ai soggetti "apicali" e ai "sottoposti" di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, di ricevere, per sé o per altri, da esponenti di una società terza, promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere, od omettere, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, cagionando per l'effetto un danno, anche solo potenziale ad **EUROCIRCE COOPERATIVA**, ovvero a qualsiasi soggetto terzo.

Le politiche di omaggistica, regalie e delle eventuali sponsorizzazioni sono soggette alle regole del presente Modello ed alla preventiva assunzione di specifica Determina del CdA.

Ogni saldo di fatture o di corrispettivi dovuti deve conformarsi alle procedure e regole comportamentali previste nel Codice Etico, nei Protocolli comportamentali e nelle procedure aziendali vigenti e/o nel titolo negoziale.

Esemplificativamente, ma non riduttivamente, è fatto divieto di:

- promettere od effettuare dazioni indebite di danaro ovvero riconoscimenti indebiti di altra utilità;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali di mera cortesia. Gli omaggi consentiti devono caratterizzarsi sempre dalla eseguità del loro valore;
- effettuare assunzioni o promesse di assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza);
- favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti od altri soggetti terzi;
- effettuare pagamenti di corrispettivi o compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti od altri soggetti terzi che operino per conto di **EUROCIRCE COOPERATIVA** che non trovino adeguata e documentale giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con costoro e/o in relazione alla prestazione e/o servizio ricevuto.

6.6. Gestione finanziaria

Le operazioni di natura finanziaria devono essere effettuate esclusivamente attraverso i legali canali degli Intermediari Finanziari abilitati.

Le operazioni di *money transfer* e di *banking on line*, ovvero attraverso sistemi telematici, effettuate per conto di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, devono essere curate esclusivamente dal Servizio Amministrativo e Contabile e, per esso dai soli soggetti espressamente abilitati, previa autorizzazione del CdA.

Nelle eventuali operazioni effettuate da **EUROCIRCE COOPERATIVA** con *partners* e soggetti terzi che comportino trasferimento di valuta, anche in via telematica, è indispensabile il supporto di Intermediari Finanziari qualificati ed abilitati ed è vietato agli esponenti aziendali realizzare operazioni di triangolazione internazionale, di accredito/addebito di somme di denaro presso istituti localizzati od operativi in Paesi esteri rientranti nella c.d. "*black-list*", come di apertura o mantenimento, in nome o per conto di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, di c/c o di fondi c.d. "*neri*" o, comunque, non debitamente dichiarati alle Autorità competenti.

Ogni trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito (bancari o postali) al portatore, o di titoli al portatore o in valuta estera, è vietato se l'importo dell'operazione (anche frazionata) risulti pari o superiore ai limiti fissati dalla legge.

La selezione dei fornitori di beni e di servizi, il conferimento di ordini di acquisto, la verifica della corrispondenza di quanto fornito ad **EUROCIRCE COOPERATIVA**, nonché il saldo delle fatture relative ai compensi devono essere effettuati, nei limiti di quanto previsto nel budget di periodo approvato e di sue successive integrazioni, conformemente alle prescrizioni delle modalità operative Acquisti e nell'osservanza delle prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello 231/2001.

7. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV SU TALI RISCHI - REATO

7.1. Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- monitoraggio della correttezza e della funzionalità delle Procedure interne e delle Regole Comportamentali e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, dell'adeguatezza della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame e verifica delle procedure comportamentali previste nel presente Regolamento;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- esame e parere consultivo dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per **EUROCIRCE COOPERATIVA**;
- eventuale aggiornamento ed eventuale ottimizzazione dei Protocolli comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato ex articolo 25ter D.lgs. 231/2001;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe e dei poteri delle funzioni vigenti;
- coordinamento e flusso informativo dal Responsabile preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;
- coordinamento ai sensi dell'articolo 2381 c.c. con l'Organo amministrativo, nonché ai sensi dell'articolo 2403 c.c. con il Collegio Sindacale, al fine di valutare e curare

l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.

7.2. Tra le ulteriori funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito, ferma restando la facoltà di auto-organizzazione dell'Organismo, si evidenziano:

- monitoraggio continuativo, anche mediante controlli " *a campione* ", delle procedure interne per la prevenzione delle fattispecie di Reati presupposto societari.;
- acquisizione, a richiesta, di atti e documenti;
- attivazione, a seguito di comunicazione ricevuta, di qualsiasi accertamento ispezione o verifica (ordinaria o straordinaria) da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza competenti, riguardanti i rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo da **EUROCIRCE COOPERATIVA** con la P.A. ovvero di qualsiasi altro Ente Pubblico, con verifica della procedura applicata e dei comportamenti assunti;
- revisione periodica delle segnalazioni ricevute riguardanti ipotesi di elargizione a Pubblici funzionari e/o Incaricati di pubblico servizio (o loro familiari), contribuzioni a partiti ed altri organismi, sponsorizzazioni di eventi di rilievo pubblico, ecc.;
- analogamente per quelle aventi ad oggetto la richiesta, la concessione, l'esercizio e l'eventuale sospensione o revoca da parte della P.A. di autorizzazioni, licenze, concessioni a favore di **EUROCIRCE COOPERATIVA**;
- verifica principio segregazione e separazione attività e processi.

7.3. L'Organo amministrativo, i Titolare di poteri e/o di deleghe Responsabili e/o Addetti delle Aree aziendali interessate e il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, devono inviare all'OdV - con assoluta e non derogabile tempestività - ove rilevino o ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'articolo 25ter D.lgs. 231/2001.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo nell'ambito dell'articolo 25ter D.lgs. 231/2001 sono comunicati dall'OdV all'Organo di governo nelle Relazioni periodiche, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

8.1. I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da **EUROCIRCE COOPERATIVA** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **EUROCIRCE COOPERATIVA**. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati da **EUROCIRCE COOPERATIVA** con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per **EUROCIRCE COOPERATIVA**;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da **EUROCIRCE COOPERATIVA** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

8.2. Infrazioni Membri Organi Sociali

EUROCIRCE COOPERATIVA valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di **EUROCIRCE COOPERATIVA** presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la Società.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "*giusta causa*". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio Sindacale e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Collegio Sindacale e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

8.3. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di **EUROCIRCE COOPERATIVA** con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

- 1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

- 2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di **EUROCIRCE COOPERATIVA** di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

8.4. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da **EUROCIRCE COOPERATIVA** - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "*risoluzione ipso iure*", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene preveduta una "*clausola risolutiva espressa*" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra **EUROCIRCE COOPERATIVA** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. **EUROCIRCE COOPERATIVA** potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

9. PRINCIPI PROCEDURALI

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

EUROCIRCE COOPERATIVA ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure

all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di **EUROCIRCE COOPERATIVA** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

Terracina, li 22 settembre 2025

L'OdV

Avvocato Giuseppe Ibello